



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA

DECRETO DEL SINDACO **N. 3 DEL 29-09-2026**

Oggetto: Sisma 2016 - Piani Urbanistici Attuativi approvati con D.C.C. n. 43 del 02/12/2022. O.S.C.S.R. n. 40 del 30/12/2022 - Frazione Capodacqua - Decreto di occupazione d'urgenza finalizzato all'occupazione temporanea e all'esproprio aree. CUP: J29J26000120002

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di settembre,

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- i predetti eventi hanno determinato situazioni di criticità, impattando in modo grave ed in alcuni casi in modo irreparabile sui territori e le popolazioni;
- tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTI:

- l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;
- l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- il D.L. 15 maggio 2012, n.59 ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri che a partire dal 25 agosto 2016 ha dichiarato e successivamente esteso, con specifici provvedimenti, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, reiterato ed ancora vigente;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388;

- la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: "Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016";

- gli articoli 2 e 3 del Testo Unico sulla Ricostruzione Privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15.12.2022 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 (di seguito "O.C.S.R.") n. 110 del 21/11/2020 recante "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31.12.2021;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'O.C.S.R. n.110/2020, che testualmente recita: "*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario:*

a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza";

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'O.C.S.R. n.110/2020, che recita: "*...ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione";*

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'O.C.S.R. n.110/2020, "*Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,*

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;

- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'O.C.S.R. n.110/2020, “Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”;

- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'O.C.S.R. n.110/2020, “Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1...”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'O.C.S.R. n.110/2020 “con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;

- nel caso specifico, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 (di seguito “O.S.C.S.R.”) n. 40 del 30/12/2022, “il Comune di Arquata del Tronto provvede alle procedure espropriative eventualmente necessarie all'occupazione e/o all'acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi”;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Arquata del Tronto, con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 2 dicembre 2022, ha approvato i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree perimetrate ai sensi dell'O.C.S.R. n. 25/2017, di Arquata capoluogo e delle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua, che definiscono il nuovo assetto urbanistico e disciplinano la ricostruzione sia pubblica che privata degli abitati distrutti;

- che ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'O.C.S.R. n. 39 del 17.09.2017, “L'approvazione dei piani attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere pubbliche ivi previste”;

VISTA l'O.S.C.S.R. n. 40/2022, che recita: “*Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto*”, ed in particolare gli artt. 5, comma 2 e 6, commi 14 e 15, che testualmente recitano:

- art. 5, comma 2: Il Comune di Arquata del Tronto provvede all'acquisizione delle aree ove previste per le nuove edificazioni tramite procedura di esproprio con fondi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti riportati al comma precedente, e può applicare a tale procedura le disposizioni di cui alla presente ordinanza.*
- art. 6, comma 14: Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza da parte del soggetto attuatore, nonché l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 5 della presente ordinanza da parte del Comune, è possibile procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a*

tutti i soggetti interessati.

- *art. 6, comma 15: Le disposizioni di cui al precedente comma 14 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste;*

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTO il D. Lgs. 302 del 27 dicembre 2002, “Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 327/2001”;

INDIVIDUATI in frazione Capodacqua i terreni identificati nell'allegato piano particellare, parte integrante del presente provvedimento assieme ad una planimetria esplicativa delle aree da occupare;

DATO ATTO che l'Avvio del Procedimento (Prot.Com.n.4586 del 19/05/2026) ai sensi degli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, è stato assolto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Arquata del Tronto dal 19/05/2026 per 15 giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 49 del 28/05/2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Settore Attuazioni Ordinanze Speciali dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche (di seguito DSAOS-USR), n.94 del 25 Marzo 2026 ad oggetto “OS. 40 del 30/12/2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 Approvazione del Progetto Esecutivo e contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativi all'intervento “Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Capodacqua, nel Comune di Arquata del Tronto (AP)”. ID SISMAPP: 7774 Codice Fascicolo: 490.20.20/2023/USR/388 - CUP: F21I22000560005 in particolare i punti 4, 5, 6, del dispositivo;
- il DSAOS-USR n. 101 del 30 marzo 2026 ad oggetto “OS. 40 del 30/12/2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. Rettifica del Decreto del Dirigente del Settore Soggetto Attuatore e Ordinanze Speciali n. 94 del 25/03/2026 – Approvazione del Progetto Esecutivo e contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativi all'intervento “Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Capodacqua, nel Comune di Arquata del Tronto (AP)”. ID SISMAPP: 7774-Codice Fascicolo: 490.20.20/2023/USR/388 - CUP: F21I22000560005”;
- il DSAOS-USR n.361 del 17 settembre 2026 ad oggetto “OS. 40 del 30/12/2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. Ulteriore rettifica del Decreto del Dirigente del Settore Soggetto Attuatore e Ordinanze Speciali n. 94 del 25/03/2026 – Approvazione del Progetto Esecutivo e contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativi all'intervento “Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Capodacqua, nel Comune di Arquata del Tronto (AP)”. ID SISMAPP: 7774-Codice Fascicolo: 490.20.20/2023/USR/388 - CUP: F21I22000560005” in particolare i punti 3, 4, 5, 6, del dispositivo e gli elaborati aggiornati:
 - SA.PPE.01_Piano particellare di esproprio_Elaborato_grafico_REV02;
 - SA.PPE.02_Piano particellare di esproprio_Elenco_proprietari_REV02;

VISTO l'art. 3 dell'O.S.C.S.R. n.37 del 02/11/2022 che testualmente recita:

Articolo 3 (Disposizioni relative alle opere di accantieramento)

1. Fermo il rispetto della normativa di settore vigente, per le opere di accantieramento connesse agli interventi di ricostruzione, consistenti nella realizzazione di viabilità provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio, il sub Commissario al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere può disporre che il Soggetto attuatore proceda, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti.

2. *Ai sensi del comma 1, i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi atti in deroga alle procedure di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di occupazione e di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale dell'immissione in possesso sono rese note con comunicazioni a mezzo PEC ove possibile e comunque a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.*
3. *Nei soli casi occupazione temporanea, il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi, il ripristino dello stato dei luoghi per la riconsegna dell'immobile agli aventi diritto.*
4. *Non è dovuta alcuna indennità di occupazione temporanea nel caso in cui l'area occupata risulti essere, all'atto dell'occupazione, già inagibile e inutilizzabile;*

PRESO ATTO:

- che con prot. com. 8502 del 23/09/2026 è stato richiesto alla Struttura Commissariale per la Ricostruzione Sisma 2016 un parere in merito all'applicazione delle disposizioni del c.4 dell'art. 3 dell'O.S.C.S.R. n.37/2022 nel caso in cui l'area da occupare temporaneamente risulti essere, all'atto dell'occupazione, già inagibile e inutilizzabile;
- che con nota prot. CGRTS-0041626-P-25/09/2026, acquisita al prot. com. 8588 del 28/09/2026, la Struttura Commissariale per la Ricostruzione Sisma 2016 ha confermato l'applicabilità del comma 4 dell'art. 3 dell'O.S.C.S.R. n.37 del 02/11/2022 alla fattispecie di occupazioni temporanee che rispondono ai requisiti ivi previsti;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie;

RAVVISATA l'urgente necessità di eseguire le attività di ricostruzione delle infrastrutture e dell'abitato della frazione Capodacqua di questo Comune, si ritiene necessario procedere all'acquisizione e all'occupazione temporanea di aree, di proprietà privata, come specificate nei citati allegati al Decreto del Settore Attuazioni Ordinanze Speciali dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, n.361 del 17 settembre 2026, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 commi 14 e 15 dell'O.S.C.S.R. n. 40 del 30/12/2022;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54.

DECRETA

- 1) con effetto immediato, l'occupazione d'urgenza, temporanea e d'esproprio, dei beni di cui agli allegati elaborati tecnici,
 - SA.PPE.01_Piano particellare di esproprio_Elaborato_grafico_REV02 (Allegato A);
 - SA.PPE.02_Piano particellare di esproprio_Elenco_proprietari_REV02 (Allegato B);ove sono anche indicate le misure delle indennità spettanti a ciascun avente diritto secondo le risultanze catastali con la precisazione al successivo p.to 4;
- 2) il presente decreto sarà pubblicato oggi stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente per giorni 15 (quindici), sul sito istituzionale di questo Comune e sarà contestualmente richiesta la sua pubblicazione per estratto sul B.U.R. Marche, escluso gli allegati al presente atto che sono comunque consultabili al seguente link:
<https://comune.arquatadeltronto.ap.it/documenti/3397755/espropri-p-u;>
- 3) l'esecuzione del presente decreto è prevista a partire dal giorno **12/10/2026** e successivi come specificato nel cronoprogramma (Allegato C), mediante la formalizzazione del verbale di consistenza e contestuale immissione in possesso delle aree, che saranno redatti, vista l'urgenza, con la presenza di almeno due testimoni della Regione Marche o di questo Comune, come

stabilito all'art. 6, comma 14 dell'O.S.C.S.R. n.40/2022;

- 4) di dare atto che per le particelle riportate nell'elenco denominato "Allegato D" non è dovuta alcuna indennità di occupazione temporanea a norma dell'art. 3, comma 4, dell'O.S.C.S.R. n.37/2022 e ss.mm.ii, in quanto le aree risultano essere, all'atto dell'occupazione, già inagibili e inutilizzabili, anche se indicate nell'elaborato (Allegato B) denominato: "SA.PPE.02_Piano particellare di esproprio_Elenco_proprietari_REV02;
- 5) il/i proprietario/i o aventi titolo potranno comunicare a questo Ente che condividono la determinazione della indennità proposta utilizzando lo schema di accettazione predisposto dall'ufficio tecnico e reperibile, sul sito istituzionale dell'ente e direttamente presso lo stesso ufficio comunale. La relativa dichiarazione, che è irrevocabile, deve pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento;
- 6) al/ai proprietario/i che abbia/no condiviso la determinazione delle indennità proposta è riconosciuto, entro sessanta giorni dall'accettazione, un acconto pari all'80% dell'indennità di esproprio previa autocertificazione della piena e libera proprietà dei beni. Se non condivide/condividono la determinazione della misura della indennità proposta, l'interessato/gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
- 7) in assenza della comunicazione di accettazione del proprietario / dei proprietari o aventi titolo, questo Ente procederà al deposito delle indennità presso il M.E.F. (già Cassa Depositi e Prestiti) e chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
- 8) si dispone che la struttura responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto Geom. Mauro Fiori, telefono 0736809122, e-mail: tecnico@comune.arquataadeltronto.ap.it e che lo stesso è il Responsabile del Procedimento;
- 9) di precisare che il presente decreto e gli allegati dopo la pubblicazione sono consultabili presso il Settore Tecnico Comunale e scaricabili dal seguente link: <https://comune.arquataadeltronto.ap.it/documenti/3397755/esproprio-p-u;>
- 10) è possibile prendere visione presso il suddetto ufficio ubicato in Frazione Borgo snc – S.P. n 89 "Valfluvione" della documentazione inerente al presente procedimento, il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00;
- 11) contro il presente Decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione della presente Ordinanza o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- 12) in alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
- 13) contro la determinazione delle indennità da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to FRANCHI MICHELE

DECRETO DEL SINDACO n.3 del 29-09-2026 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

F.to Petrucci Martina

DECRETO DEL SINDACO n.3 del 29-09-2026 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO